



## **MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.r.l.**

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Giust. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

### **REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE di**

**ME.AR.CON. “MEDIAZIONE ARBITRATO CONCILIAZIONE” S.r.l.,  
Organismo di mediazione iscritto al n. 315 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia**

**Delibera assembleare del 09 giugno 2023**

#### **Art. 1 – Premessa**

#### **Art. 2 – Avvio della procedura di mediazione**

2.1 Richiesta di avvio

2.2 Durata della mediazione

2.3 Avvio della mediazione

2.4 Comunicazioni

2.5 Presenza delle parti e rappresentanza

2.6 Luogo di svolgimento della mediazione

2.7 Accordi tra organismi

#### **Art. 3 – Nomina del mediatore procedimento di mediazione**

3.1 Scelta e nomina del mediatore

3.2 Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza del mediatore

3.3 Cause di incompatibilità

3.4 Informalità del procedimento di mediazione

3.5 Proposta del mediatore

3.6 Tirocinio assistito

3.7 Nomina del consulente tecnico e relativo compenso

#### **Art. 4 – Conclusione della mediazione**

#### **Art. 5 – Riservatezza – privacy – accesso agli atti – inutilizzabilità e segreto professionale**

5.1 Dovere di riservatezza

5.2 Privacy

5.3 Accesso agli atti

5.4 Inutilizzabilità e segreto professionale

#### **Art. 6 – Indennità per il servizio di mediazione**

6.1 Indennità e spese di mediazione iva esclusa



## **MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.r.l.**

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Giust. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

### **Art. 7 – Regole finali e rinvio**

7.1 Responsabilità delle parti

7.2 Responsabilità della mediazione

7.3 Legge applicabile e criteri interpretativi

### **ALLEGATI:**

#### **Allegato A**

- **Modulo accettazione nomina e dichiarazione di indipendenza e imparzialità del mediatore**

#### **Allegato B**

- **Codice Etico**



## **MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.r.l.**

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Giust. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

### **Articolo 1 – Premessa**

**1.** Il regolamento di Mediazione Arbitrato Conciliazione (d'ora in poi ME.AR.CON.) si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e si applica a tutte le mediazioni civili, commerciali a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del D.Lgs 28/2010) sul territorio italiano.

Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

**2.** In caso di sospensione o di cancellazione, l'organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione, l'organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del d.m. n. 150/2023. La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità all'articolo 41 del d.m. n. 150/2023.

**3.** Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

Quando il Giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

**4.** La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

**5.** La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche descritte sul sito [www.mearcon.it](http://www.mearcon.it). La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni.

### **Articolo 2 – Avvio della procedura di mediazione**

#### **2.1 Richiesta di avvio**

**1.** La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la Segreteria dell'organismo sita in Napoli Piazza Nicola Amore,6, oppure inviandola a mezzo fax, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica, tramite piattaforma <https://www.media-odr.it/uds2/mearcon.html>, oppure depositandola presso una delle sedi operative accreditate, indicate sul sito [www.mearcon.it](http://www.mearcon.it). In quest'ultimo caso, il responsabile della sede operativa tempestivamente inoltrerà la domanda alla sede centrale, che procederà a registrarla nel registro degli affari di mediazione.

**2.** La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma online e pubblicata sul sito [www.mearcon.it](http://www.mearcon.it), sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'organismo o presso le sedi operative.

**3.** La domanda deve contenere:

MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE s.r.l. - P.zza Nicola Amore n. 6 - Napoli

Tel/Fax 081.5538629 [www.mearcon.it](http://www.mearcon.it) e-mail: [infomearcon@gmail.com](mailto:infomearcon@gmail.com) pec: mearconsrl@pec.it



## **MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.r.l.**

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Giust. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

- a) Il nome dell'Organismo di mediazione;
- b) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- c) L'oggetto della lite;
- d) Le ragioni della pretesa;
- e) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero se vi sia notevole disaccordo tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. Si applicano le previsioni di cui all'art. 29 del d.m. 150/2023;
- f) in allegato, la ricevuta di versamento, in base al valore della lite, delle spese di avvio e delle spese di mediazione per il primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori. In caso di mancato versamento, la domanda sarà dichiarata irricevibile. Alla domanda la parte può allegare ogni documento che ritiene utile al fine del raggiungimento dell'accordo e può eventualmente depositare documenti riservati alla sola attenzione del mediatore.

**4.** In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

### **2.2 Durata della mediazione**

**1.** Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiore a tre mesi.

**2.** Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

**3.** Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010.

**4.** La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.



## **MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.r.l.**

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Giust. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

### **2.3 Avvio della mediazione**

1. Ricevuta la domanda di mediazione, il Responsabile dell'Organismo nomina il mediatore in base all'oggetto della controversia, individuandolo tra quelli con specifiche competenze professionali, e fissa il primo incontro tra le parti non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della stessa, salvo diversa volontà delle parti
2. Il mediatore può essere indicato di comune accordo dalle parti. La lista dei mediatori è consultabile sul sito [www.mearcon.it](http://www.mearcon.it);
3. La mediazione si avvia dopo l'accettazione dell'incarico da parte del mediatore designato, che avviene contestualmente alla sottoscrizione da parte del medesimo della dichiarazione di imparzialità e di indipendenza di cui all'art. 3.2.
4. Il diverso soggetto competente a provvedere alla sostituzione del mediatore, quando quest'ultimo è il responsabile dell'organismo e le parti ne chiedono la sostituzione, è uno dei soci.
5. L'Organismo comunica alle parti, (a spese dell'istante,) con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, la nomina del mediatore e la data del primo incontro, inviando alla parte chiamata a conciliare copia dell'istanza di mediazione. Le comunicazioni alle parti vengono fatte sempre a cura dell'Organismo.

### **2.4 Comunicazioni**

1. La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche, come descritto sul sito [www.mearcon.it](http://www.mearcon.it) dove può essere scaricata tutta la modulistica.
2. L'uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura di mediazione.
3. La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

### **2.5 Presenza delle parti e rappresentanza**

1. Le parti, assistite dai rispettivi avvocati, nei casi previsti dall'art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 28/2010 e quando la mediazione è demandata dal giudice, partecipano personalmente alla procedura di mediazione, in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
2. Le parti sono responsabili della forma e del contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante.
3. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.



## **MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.r.l.**

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Giust. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

### **2.6 Luogo di svolgimento della mediazione**

1. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate al ministero della giustizia. In alternativa, l'organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

2. Ai sensi dell'art. 22 comma 1, lett. n. del d. m. 150/2023, il tempo destinato dall'organismo allo svolgimento del primo incontro è di almeno 2 ore, e può essere eventualmente esteso nell'ambito della medesima giornata, al fine di permettere, ove possibile, la conciliazione al primo incontro, nei seguenti casi: particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione.

### **2.7 Accordi tra organismi**

ME.AR.CON. può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo di reciproca collaborazione, anche per singoli affari di mediazione, ai sensi dell'art.6, comma 1, lett. t del d.m. 150/2023.

## **Articolo 3 – Nomina del mediatore e procedimento di Mediazione**

### **3.1 Scelta e nomina del mediatore**

1. ME.AR.CON. nomina il mediatore, tra quelli inseriti nel proprio elenco, consultabile anche sul sito internet [www.mearcon.it](http://www.mearcon.it), ove saranno suddivisi per specifiche competenze professionali e per tipologia di laurea universitaria posseduta.

2. Le parti possono scegliere di comune accordo il mediatore, che sarà nominato dall'organismo.

I criteri in base ai quali vengono designati i mediatori sono:

- a) Competenza per territorio: in base alle sedi operative per le quali ogni mediatore avrà comunicato all'organismo dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi;
- b) Competenza per materia: in base alle competenze per materia oggetto della procedura di mediazione;
- c) Turnazione: nell'ambito della stessa specifica materia;
- d) Preferenza eventualmente espressa dalle parti, nel caso in cui le parti abbiano fornito una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista di ME.AR.CON.

3. In difetto di concorde indicazione delle parti si applicano i criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione di cui al presente regolamento, rispettosi della specifica competenza del mediatore e idonei ad assicurare la rotazione.



## **MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.r.l.**

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Giust. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

4. In difetto di indicazione o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverrà in conformità ai criteri predeterminati dall'organismo stesso.
5. Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno o più mediatori ausiliari.
6. Qualora sia necessario, l'organismo può nominare un consulente tecnico, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura o nella misura che riterranno di comune accordo. I compensi da corrispondere ai consulenti tecnici vengono stabiliti dalla ME.AR.CON. secondo le tariffe di cui al d.m. 30 maggio 2002 per i periti e i CTU nominati dal tribunale
7. Nei casi di cui all'art. 2.7 l'organismo può designare un mediatore iscritto nell'elenco di altro organismo.

### **3.2 Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza del mediatore**

1. Il mediatore nominato ha l'obbligo di rendere e sottoscrivere per ciascun affare la dichiarazione di indipendenza e imparzialità come da **Allegato A**. In mancanza della sottoscrizione della predetta dichiarazione la procedura di mediazione non può avere inizio.
2. Il mediatore assume l'obbligo di comunicare a ME.AR.CON. l'esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico.
3. Per dichiarazione di imparzialità si intende la dichiarazione con la quale il mediatore si impegna ad agire in modo imparziale nei confronti delle parti.
4. Per dichiarazione di indipendenza si intende la dichiarazione con la quale il mediatore dichiara che non sussistono circostanze che possono intaccare la sua indipendenza o determinare un conflitto di interessi
5. All'accettazione dell'incarico il mediatore dichiara inoltre di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, nonché di attenersi al Codice Etico dei mediatori approvato da ME.AR.CON..
6. In casi eccezionali o su istanza di tutte le parti intervenute, l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
7. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento; l'organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione senza indugio, nel rispetto dei criteri di scelta predeterminati dallo stesso organismo
8. Il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l'oggetto della mediazione.
9. E' fatto divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti.



## **MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.r.l.**

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Giust. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

### **3.3 Cause di incompatibilità**

Costituiscono sempre causa di incompatibilità per il mediatore:

- Qualsiasi relazione di tipo personale ovvero incarico professionale in corso con una o più parti;
- Qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione.

### **3.4 Informalità del procedimento di mediazione**

**1.** La mancata partecipazione di una parte al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, oltre a poter condurre a un verbale di non avvenuta conciliazione per mancata partecipazione, attiva il potere discrezionale del giudice, il quale nell'eventuale e successivo giudizio può desumere da ciò argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116, 2° comma, c.p.c.

Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.

**2.** Le parti chiamate a conciliare sono invitate a comunicare all'Organismo l'accettazione della procedura di mediazione almeno tre giorni prima della data fissata per il primo incontro, mediante i moduli di adesione che sono scaricabili dal sito [www.mearcon.it](http://www.mearcon.it) o tramite la piattaforma <https://www.media-odr.it/uds2/mearcon.html>.

**3.** Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo.

**4.** Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione.

Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica. Si applicano le previsioni di cui all'art. 8-bis del d.lgs. 28/2010. Ciascuna parte può sempre chiedere di partecipare a uno o più incontri da remoto anche quando la mediazione non si svolge in modalità telematica. Si applicano le previsioni di cui all'art. 8-ter del d.lgs. 28/2010.

**5.** Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Ciascuna parte può chiedere, mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta, l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.

MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE s.r.l. - P.zza Nicola Amore n. 6 - Napoli

Tel/Fax 081.5538629 [www.mearcon.it](http://www.mearcon.it) e-mail: [infomearcon@gmail.com](mailto:infomearcon@gmail.com) pec: [mearconsrl@pec.it](mailto:mearconsrl@pec.it)



## **MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.r.l.**

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Giust. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

- 6.** Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
- 7.** Il mediatore può rinviare l'incontro nei seguenti casi:
  - a) in caso di comunicato impedimento a comparire di una delle parti;
  - b) quando le parti presenti lo richiedano;
  - c) quando la complessità della controversia lo richieda.
- 8.** Al mediatore è riservato il diritto di non verbalizzare eventuali proposte verbali avanzate durante la mediazione.
- 9.** Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
  - a) se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
  - b) nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
  - c) in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
  - d) in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
- 10.** Le parti hanno la facoltà di allegare al verbale dichiarazioni scritte, previo consenso alla loro utilizzazione in sede processuale.

### **3.5 Proposta del mediatore**

- 1.** Se le parti gliene facciano concorde richiesta in qualunque momento del procedimento, il mediatore formula una proposta di conciliazione, che, nel termine di sette giorni, viene comunicata per iscritto alle parti, le quali possono accettare o rifiutare la proposta del mediatore. In ogni caso le parti devono far pervenire all'organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta del mediatore. In mancanza di risposta nel termine sopra indicato, la proposta si ha per rifiutata.
- 2.** Nei casi di controversie nelle materie di cui all'art. 5 c. 1 D.Lgs. 28/2010, su richiesta di una parte, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione. Il procedimento proseguirà come al punto 1.

### **3.6 Tirocinio assistito**

- 1.** E' consentito ai tirocinanti la partecipazione alle procedure di mediazione con affiancamento ai mediatori, previa richiesta dell'interessato ed autorizzazione del responsabile dell'Organismo. La partecipazione alle procedure di mediazione da parte dei tirocinanti può avvenire anche in videoconferenza.
- 2.** Il tirocinio non comporta oneri per il mediatore, per l'organismo e per le parti.
- 3.** I tirocinanti sono soggetti agli obblighi di riservatezza di cui all'art. 9 del decreto legislativo.



## **MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.r.l.**

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Giust. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

### **3.7 Nomina del consulente tecnico e relativo compenso**

1. Per le controversie in cui si rende necessario l'intervento del consulente tecnico in mediazione, il mediatore, di comune accordo con le parti, nomina un consulente tecnico competente per materia, tra i professionisti iscritti all'albo dei CTU tenuto presso il Tribunale di competenza.
2. Le spese per il compenso del CTU sono a carico delle parti e gli importi vengono determinati sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale decurtato del 20%.
3. Le parti possono convenire che la relazione prevista dall'art. 8, comma 7, del d.lgs. 28/2010 possa essere prodotta nell'eventuale giudizio.

### **Articolo 4 – Conclusione della mediazione**

1. La mediazione si conclude con la formazione da parte del mediatore di processo verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, e che è depositato presso l'organismo. Del verbale è rilasciata copia alle parti che lo richiedano.
2. Se è raggiunto un accordo amichevole, o le parti aderiscono alla proposta del mediatore di cui all'art. 3.5, al processo verbale è allegato il testo dell'accordo sottoscritto dalle parti alla presenza del mediatore.
3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
4. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario è la sede dell'organismo.
5. In caso di mancato accordo il mediatore forma processo verbale, con indicazione dell'eventuale proposta.
6. In caso di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione, il mediatore ne dà atto nel verbale e la procedura si conclude, qualora non sia possibile un accordo parziale.

### **Articolo 5 - Riservatezza – privacy - accesso agli atti - inutilizzabilità e segreto professionale**

#### **5.1 Dovere di riservatezza**

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'art. 47, comma 6 del d.m. 150/2023.

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE s.r.l. - P.zza Nicola Amore n. 6 - Napoli

Tel/Fax 081.5538629 [www.mearcon.it](http://www.mearcon.it) e-mail: [infomearcon@gmail.com](mailto:infomearcon@gmail.com) pec: mearconsrl@pec.it



## **MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.r.l.**

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Giust. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

### **5.2 Privacy**

Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.

### **5.3 Accesso agli atti**

Fermo restando quanto indicato all’art. 6.1, è garantito alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata. I suddetti atti sono custoditi, per tre anni, in apposito fascicolo tenuto a cura dell’organismo.

### **5.4 Inutilizzabilità e segreto professionale**

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

## **Articolo 6 – Indennità per il servizio di mediazione**

### **6.1 Indennità e spese di mediazione**

Per l’avvio del procedimento di mediazione e lo svolgimento del primo incontro di mediazione, le parti sono tenute a versare un importo a titolo di indennità, comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro (art. 28 D.M. n. 150/2023).

1. L’importo delle spese di avvio e delle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro, versato dalla parte istante al deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento, è previsto dall’art. 28, commi 4, 5 del d. m. 150/2023. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell’organismo li considera come una parte unica

MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE s.r.l. - P.zza Nicola Amore n. 6 - Napoli

Tel/Fax 081.5538629 [www.mearcon.it](http://www.mearcon.it) e-mail: [infomearcon@gmail.com](mailto:infomearcon@gmail.com) pec: mearconsrl@pec.it



## MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.r.l.

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Giust. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

<b>INDENNITA' PRIMO INCONTRO – MATERIE OBBLIGATORIE</b>				
VALORE DELLA CONTROVERSIA	SPESE AVVIO	SPESE MEDIAZIONE	TOTALE	TOTALE IVA compresa
Fino a 1.000	32,00 €	48,00 €	80,00 €	97,60 €
Da 1.001 a 50.000	60,00 €	96,00 €	156,00 €	190,32 €
Superiore a 50.001	88,00 €	136,00 €	224,00 €	273,28 €

Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale.

SPESE DI NOTIFICA	PER CIASCUN INVIO	
Raccomandata nazionale	10,00 €	
Raccomandata internazionale	15,00 €	
SPESE ULTERIORI		
Spese per la sottoscrizione del verbale di mediazione in modalità telematica con firme illimitate e conservazione a norma	€ 10,00	

**2.** In caso di conciliazione al primo incontro e in caso di prosecuzione in incontri successivi sono dovute le ulteriori spese di mediazione

**a.** In caso di **conciliazione al primo incontro** di mediazione, le Parti sono tenute a versare le ulteriori spese di mediazione così calcolate

Valore della controversia	accordo 1° inc. + 10%	IVA inclusa
Fino a €. 1000	17,60 €	21,47 €
Da 1.001 a 5.000	35,20 €	42,94 €
Da 5.001 a 10.000	149,60 €	182,51 €
Da 10.001 a 25.000	281,60 €	343,55 €
Da 25.001 a 50.000	528,00 €	644,16 €
Da 50.001 a 150.000	906,40 €	1.105,81 €
Da 150.001 a 250.000	1.170,40 €	1.427,89 €
Da 250.001 a 5000.000	2.050,40 €	2.501,49 €

MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE s.r.l. - P.zza Nicola Amore n. 6 - Napoli

Tel/Fax 081.5538629 [www.mearcon.it](http://www.mearcon.it) e-mail: [infomearcon@gmail.com](mailto:infomearcon@gmail.com) pec: mearconsrl@pec.it



## MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.r.l.

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Giust. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

Da 500.001 a 1.500.000	3.282,40 €	4.004,53 €
Da 1.500.001 a 2.500.000	3.898,40 €	4.756,05 €
Da 2.500.001 a 5.000.000	5.570,40 €	6.795,89 €

**b. In caso di mancata conciliazione in incontri successivi al primo**, sono dovuti i seguenti importi

Valore della controversia generale	mancato acc. dal 2° inc.	IVA inclusa
Fino a €. 1.000	16,00 €	19,52 €
Da 1.001 a 5.000	32,00 €	39,04 €
Da 5.001 a 10.000	136,00 €	165,92 €
Da 10.001 a 25.000	256,00 €	312,32 €
Da 25.001 a 50.000	480,00 €	585,60 €
Da 50.001 a 150.000	824,00 €	1.005,28 €
Da 150.001 a 250.000	1.064,00 €	1.298,08 €
Da 250.001 a 500.000	1.864,00 €	2.274,08 €
Da 500.001 a 1.500.000	2.984,00 €	3.640,48 €
Da 1.500.001 a 2.500.000	3.544,00 €	4.323,68 €
Da 2.500.001 a 5.000.000	5.064,00 €	6.178,08 €

**c. In caso di conciliazione agli incontri successivi al primo**, sono dovuti gli importi indicati nella tabella che segue

Valore della controversia generale	accordo dal 2° inc. + 25%	IVA compresa
Fino a €. 1.000	20,00 €	24,40 €
Da 1.001 a 5.000	40,00 €	48,80 €
Da 5.001 a 10.000	170,00 €	207,40 €
Da 10.001 a 25.000	320,00 €	390,40 €
Da 25.001 a 50.000	600,00 €	732,00 €
Da 50.001 a 150.000	1.030,00 €	1.256,60 €
Da 150.001 a 250.000	1.330,00 €	1.622,60 €
Da 250.001 a 500.000	2.330,00 €	2.842,60 €
Da 500.001 a 1.500.000	3.730,00 €	4.550,60 €
Da 1.500.001 a 2.500.000	4.430,00 €	5.404,60 €
Da 2.500.001 a 5.000.000	6.330,00 €	7.722,60 €

Le ulteriori spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

**3.** Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

**4.** Il versamento integrale degli importi dovuti è condizione per il rilascio del verbale di mediazione. I costi degli eventuali esperti nominati (Consulenti Tecnici in mediazione) dovrà essere saldato separatamente.

MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE s.r.l. - P.zza Nicola Amore n. 6 - Napoli

Tel/Fax 081.5538629 [www.mearcon.it](http://www.mearcon.it) e-mail: [infomearcon@gmail.com](mailto:infomearcon@gmail.com) pec: mearconsrl@pec.it



## **MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.r.l.**

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Giust. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

5. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento, ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

### **Articolo 7 – Regole finali e rinvio**

#### **7.1 Responsabilità delle parti**

E' di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione,
- le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nella domanda di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario
- i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia
- ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

#### **7.2 Responsabilità della mediazione**

ME.AR.CON., il mediatore e i loro assistenti o collaboratori non sono responsabili di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione della Mediazione, tranne in caso di dolo o colpa grave.

#### **7.3 Legge applicabile e criteri interpretativi**

1. La mediazione finalizzata alla conciliazione è disciplinata dalle previsioni contenute nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e nel d.m. 150/2023 e produce effetti all'interno del nostro ordinamento giuridico e del territorio nazionale, fatte salve le previsioni comunitarie relative alla conciliazione transfrontaliera, anche in tema di omologa dei verbali di conciliazione come titoli esecutivi.

2. Il mediatore e i suoi ausiliari sono tenuti ad osservare il Regolamento di Mediazione e il Codice europeo di condotta dei mediatori, esercitando la propria attività nel pieno rispetto delle regole e dei principi relativi ai propri doveri, poteri e responsabilità.

MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE s.r.l. - P.zza Nicola Amore n. 6 - Napoli

Tel/Fax 081.5538629 [www.mearcon.it](http://www.mearcon.it) e-mail: [infomearcon@gmail.com](mailto:infomearcon@gmail.com) pec: mearconsrl@pec.it



## **MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.r.l.**

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Giust. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

**3.** Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità, osservando il Codice Etico. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da ME.AR.CON.

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento:

### **Allegato A**

#### **Modulo accettazione nomina e dichiarazione di indipendenza e imparzialità del mediatore**

Spett.le

ME.AR.CON. S.r.l.

P.zza N. Amore, 6

80138 Napoli (NA)

ACCETTAZIONE NOMINA E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' DEL MEDIATORE

PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ R.A.

Il sottoscritto mediatore dichiara di accettare la nomina di mediatore nel procedimento di mediazione

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ R.A. e sotto la propria responsabilità, dichiara altresì di svolgere la presente procedura di mediazione in assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti, nonché garantisce la sua neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia assegnatagli.

Si obbliga ad informare il responsabile di eventuali motivi di pregiudizio per l'imparzialità del procedimento.

Dichiara, altresì, di accettare il Regolamento, nonché il Codice Etico dei mediatori approvato dall'organismo.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il mediatore



## **MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.r.l.**

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Giust. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

### **Allegato B**

## **CODICE ETICO**

### **PARTE I**

## **CODICE DI CONDOTTA PER L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

### **Premessa**

Il Codice etico dell'Organismo è una carta dei diritti e doveri morali, tesa alla definizione delle responsabilità etico-sociali di ogni partecipante alla sua organizzazione e al suo funzionamento. Il Codice etico pertanto è teso a definire l'insieme dei principi ai quali sono chiamati ad uniformarsi tutte le persone che a vario titolo partecipano all'organizzazione e al funzionamento dell'Organismo stesso.

Il Codice Etico comunque non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti.

### **Principi generali**

L'organismo ME.AR.CON. basa tutta la propria organizzazione secondo i seguenti principi generali:

- Responsabilità verso l'utenza e verso i propri interlocutori primari (mediatori, avvocati, parti e collaboratori) oltre alla piena responsabilità verso la collettività;
- Doveri di aggiornamento e formazione professionale del personale e di tutti coloro che collaborano con l'organismo.
- L'organismo si impegna ad assistere nella richiesta di mediazione chiunque ad esso si rivolga per finalità non contrarie alla legge.

### **Equità, uguaglianza e diligenza**

L'Organismo si impegna ad essere indipendente e quindi, nello svolgimento del servizio, a non porre in essere condotte o comportamenti parziali e ingiusti. Parimenti i singoli mediatori e quanti collaborano o sono dipendenti dell'organismo devono rispettare il criterio dell'imparzialità e dell'indipendenza. L'Organismo, nello svolgimento della sua attività, si impegna a seguire il canone della diligenza professionale.

### **Correttezza**

Tutti i soggetti che collaborano con l'organismo di mediazione e che partecipano all'attività dello stesso organismo, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono uniformarsi ai principi di correttezza e lealtà reciproche.

MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE s.r.l. - P.zza Nicola Amore n. 6 - Napoli

Tel/Fax 081.5538629 [www.mearcon.it](http://www.mearcon.it) e-mail: [infomearcon@gmail.com](mailto:infomearcon@gmail.com) pec: mearconsrl@pec.it



## **MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.r.l.**

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Giust. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

### **Conflitto di interesse**

Tutti i soggetti che collaborano all'organismo di mediazione e che partecipano all'attività dello stesso organismo, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti dell'organismo stesso o delle parti in mediazione rispettando, comunque, le decisioni che in proposito vengono assunte dall'organismo.

### **Riservatezza**

L'organismo garantisce nell'acquisizione, trattamento e archiviazione di tutte le informazioni, relative a dati sensibili e non, il rispetto dell'attuale disciplina sulla privacy. Il mediatore deve rispettare tutti i doveri ed obblighi previsti dalla vigente normativa e dal presente codice etico ed è tenuto alla riservatezza in ordine ad ogni informazione assunta nell'espletamento della propria funzione. Anche a tal fine il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

### **Effetti della violazione e della inosservanza del codice etico**

La violazione o l'inosservanza del Codice Etico da parte dei soggetti ad esso tenuti comporta oltre alla risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere con gli stessi anche la possibilità, per l'Organismo stesso, di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi

## **PARTE II**

### **CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI**

Il presente codice di condotta stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori devono attenersi. Ai fini del codice di condotta, per mediazione si intende un procedimento, comunque definito o generalmente qualificato in ciascuno Stato membro, con cui due o più parti mirano a raggiungere un accordo per la risoluzione della controversia che li oppone, senza la pronuncia di una sentenza e con l'assistenza di un terzo (in prosieguo: "il mediatore").

L'adesione al codice di condotta non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano le singole professioni.

### **1. Competenza, nomina e onorari dei mediatori e promozione dei loro servizi**

#### **1.1 Competenza**

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE s.r.l. - P.zza Nicola Amore n. 6 - Napoli

Tel/Fax 081.5538629 [www.mearcon.it](http://www.mearcon.it) e-mail: [infomearcon@gmail.com](mailto:infomearcon@gmail.com) pec: mearconsrl@pec.it



## **MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.r.l.**

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Giust. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

### **1.2 Nomina**

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

### **1.3 Onorari**

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

### **1.4 Promozione dei servizi del mediatore**

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

## **2. Indipendenza e imparzialità**

### **2.1. Indipendenza**

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

### **2.2. Imparzialità**

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

## **3. L'accordo, il procedimento e la risoluzione della controversia**



## **MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.r.l.**

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Giust. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

### **3.1. Procedura**

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

### **3.2. Correttezza del procedimento**

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

### **3.3. Fine del procedimento**

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

## **4. Riservatezza**

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.